

1. Introduzione

A seguito dell'abbassamento della soglia minima media dipendenti (250->50) prevista dal D.Lgs. 10/03/23 n° 24, ed in particolare per il fatto di aver istituito un Organismo di Vigilanza ex 231 la nostra organizzazione è tenuta ad adottare la disciplina Whistleblowing riferita alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2. Soggetti ammessi alle segnalazioni

La nuova disciplina si applica alle **violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea** che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità** dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Pertanto, i soggetti che possono eseguire delle segnalazioni sono tutte le persone che mantengono rapporti con ESSEPI Srl o che vengono a conoscenza di azioni esercitate da ESSEPI Srl.

3. Violazioni segnalabili

In particolare, le segnalazioni possono avere come oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle Linee Guida ANAC.

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. *infra*). Nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231, e, nello specifico, sono identificate le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE.

Violazioni della normativa europea

In tale categoria rientrano:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicati nell'Allegato 1 del D. Lgs. 24 del 10/03/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato).
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cosiddette pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

4. Contenuto delle segnalazioni

Per ogni segnalazione devono essere il più possibile circostanziati tutti i fatti riportati per consentirne la valutazione da parte delle figure competenti incaricate a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- Dati identificativi della persona segnalante e recapito presso cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione con descrizione dettagliata dei fatti;
- Generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. **Non sono ammesse segnalazioni anonime.**

5. Canale di segnalazione interno

La nostra organizzazione ha individuato quale canale interno il proprio Organismo di Vigilanza ex 231/01. Lo stesso è contattabile in forma scritta via mail al seguente indirizzo: **odvessepi@gmail.com**.

Si esclude a priori che le segnalazioni vengano recepite e gestite da uffici interni alla società. Il canale individuato al quale inviare la segnalazione interna risulta idoneo ad assicurare la **riservatezza** dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

6. Canale di segnalazione esterno

Solo nel caso in cui la segnalazione non venga gestita correttamente attraverso il canale di segnalazione interna, il segnalante può ricorrere al **canale di comunicazione esterno presso l'ANAC** (Autorità nazionale anticorruzione) a cui può inviare le proprie segnalazioni. In questi casi diventa prassi dell'ANAC verificare i motivi per cui il canale interno non abbia dato i risultati previsti, eventualmente erogando sanzioni economiche anche di una certa rilevanza alle aziende che non abbiano dato corretto seguito alla segnalazione interna.

7. Gestione flusso segnalazioni interne

La ricezione, la procedibilità, l'ammissibilità, l'istruttoria, l'accertamento delle segnalazioni ed il resoconto al segnalante verranno gestiti direttamente dall'incaricato OdV secondo le disposizioni dal D.Lgs. 10/03/2023 n°24.

8. Tutela del segnalante e dei soggetti coinvolti (canali interni)

Tutte le informazioni ricevute da OdV saranno gestite nel rispetto del modello di tutela dei dati adottato dall'OdV stesso. Tutte le informazioni contenenti dati sensibili saranno gestite come previsto dal GDPR 679/16.

Per garantire una tutela maggiore a favore dei segnalanti, la nostra organizzazione ha scelto di gestire ogni caso attraverso l'intervento diretto del solo OdV istituito e gestito da un professionista esterno all'organizzazione. **Eventuali informazioni ricevute da OdV verranno utilizzate esclusivamente per lo scopo oggetto della segnalazione dai dovuti incaricati/referenti individuati e controllati dall'OdV stesso.** Possibili responsabili del trattamento potrebbero essere anche: Consulenti specialistici, Società di Revisione/Auditing, Agenzie investigative, Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziarie, Organi di Polizia.

9. Diritti degli interessati

L'OdV assicura che l'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: **odvessepi@gmail.com**. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

10. Formazione

Dal momento che la gestione delle segnalazioni di whistleblowing è responsabilità unica di OdV, è escluso da formazioni specifiche il personale interno. Spetterà a OdV eseguire una preventiva formazione al personale interno che intende coinvolgere nella gestione della segnalazione, qualora ritenuto necessario.